**Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi**

**D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39**

Si segnala all’attenzione del lettore il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39

Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante

semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

(GU n.68 del 19-3-2021)

Vigente al: 3-4-2021

Titolo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e

altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni

sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, i commi 1 e 2,

lettere a), b), c), d), e), recante i principi e i criteri direttivi

di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni

legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e

di natura contabile a carico delle Federazioni sportive nazionali,

delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione

sportiva, delle Associazioni benemerite e delle loro affiliate

riconosciuti dal CONI;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i

termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi,

decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.

670, e, in particolare, gli articoli 99 e 100;

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 118, e in particolare gli articoli

17 e 18;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e in particolare

l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare

l'articolo 1, comma 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,

n. 361;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini

prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la

pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui

all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita' dei

relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di

semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi

sportivi, nonche' in materia di contrasto e prevenzione della

violenza di genere.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Associazione o Societa' sportiva dilettantistica: il soggetto

giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una

Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che

svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la

formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza

all'attivita' sportiva dilettantistica;

b) Associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che

operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza

sociale;

c) Comitato italiano paralimpico (CIP): l'ente pubblico,

riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il

compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed

il piu' proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone

disabili;

d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): l'ente pubblico,

riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita'

alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul

territorio nazionale;

e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della

Presidenza del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale

dello sport;

f) Disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva

nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale

Federazione sportiva nazionale, che svolge attivita' sportiva sul

territorio nazionale;

g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che

operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita'

motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a

tutela delle minoranze linguistiche;

h) Federazione sportiva nazionale: l'Organizzazione sportiva

nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di

appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un

gruppo di discipline affini;

i) Federazioni sportive paralimpiche: l'Organizzazione sportiva

nazionale riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al

vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di

discipline paralimpiche affini;

l) Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche:

il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale

devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici

statali in materia di sport, tutte le Societa' e Associazioni

sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa

l'attivita' didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una

Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un

Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

m) settore dilettantistico: il settore di una Federazione

sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato

come professionistico;

n) settore professionistico: il settore qualificato come

professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o

Disciplina sportiva associata;

o) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo

pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di

interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli

indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita'

politica da esso delegata in materia di sport.

Art. 3

Competenze legislative di Stato,

regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in

attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma

della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa

esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione

amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di

ordinamento civile, nonche' nell'esercizio della competenza

legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.

2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie

disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai

sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi

fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal

presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Art. 4

Istituzione del Registro nazionale

delle attivita' sportive dilettantistiche

1. Presso il Dipartimento per lo sport e' istituito, senza nuovi o

maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale

delle attivita' sportive dilettantistiche, di seguito indicato come

«Registro».

2. Il Registro e' interamente gestito con modalita' telematiche. Il

trattamento dei relativi dati e' consentito alle pubbliche

amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei

propri fini istituzionali.

Art. 5

Struttura del Registro

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Societa' e Associazioni

sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa

l'attivita' didattica e formativa, operanti nell'ambito di una

Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un

Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di

Societa' e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che

l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

3. Sono iscritti in una sezione speciale le Societa' e Associazioni

sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

Art. 6

Iscrizione nel Registro

1. La domanda di iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo

sport, su richiesta delle Associazioni e Societa' sportive

dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla

Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva

affiliante.

2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante:

a) i dati anagrafici dell'Associazione o Societa' sportiva

dilettantistica;

b) i dati anagrafici del legale rappresentante;

c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;

d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo

statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);

e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli

minori;

f) le attivita' (sportive, didattiche e formative) svolte dai

tesserati delle singole Societa' e Associazioni sportive affiliate;

g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento

dell'attivita' sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che

attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni,

locazioni, comodati);

h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali,

con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

3. Ogni Associazione e Societa' sportiva dilettantistica,

attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il

Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio

approvato dall'assemblea e il relativo verbale;

b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti

modificati;

c) i verbali che modificano gli organi statutari;

d) i verbali che modificano la sede legale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda,

il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle

condizioni previste, puo':

a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi

dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica

10 febbraio 2000, n. 361.

5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati

integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e

l'iscrizione avra' validita' dalla data di presentazione della

domanda.

6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro

aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni

obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il

Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo

suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni,

decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.

Art. 7

Istanza di riconoscimento della personalita' giuridica

1. Con la domanda di iscrizione al Registro puo' essere presentata

l'istanza di riconoscimento della personalita' giuridica di cui

all'articolo 14.

Art. 8

Certificati

1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di

iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Art. 9

Cancellazione

1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di

istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento

d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente

autorita' giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello

scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza

dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

Art. 10

Opponibilita' ai terzi degli atti depositati

1. Gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione,

annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai

terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a

meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla

pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai

terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne

conoscenza.

Art. 11

Funzionamento e revisione del Registro

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito

provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione

del Registro.

2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede

alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei

requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

3. Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto

degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1972, n. 670, e' istituita una apposita sezione del

Registro, alla quale possono accedere le Societa' e Associazioni

sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale

in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport

e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalita' di

accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del

personale della provincia.

4. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire

apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalita' di

accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il

Dipartimento dello sport.

Art. 12

Trasmigrazione

1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente

Registro nazionale delle Associazioni e Societa' sportive

dilettantistiche. Le societa' e le associazioni sportive

dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le societa' e

associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano

paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla

rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

Art. 13

Gestione del Registro

1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si

avvale della societa' Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le

ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630

della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Capo II

Ulteriori misure di semplificazione

Art. 14

Acquisto della personalita' giuridica

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto

del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare

la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui

all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18

della legge 11 marzo 1972, n. 118.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione,

verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per

la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del

presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve

depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il

competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo

l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i

presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi

dell'articolo 6.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono

risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel

Registro. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi

del comma 3, dell'articolo 6.

Art. 15

Certificati

1. Al fine di garantire la massima semplificazione e

l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per

lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito

delle procedure di certificazione delle attivita' sportive svolte

dalle Societa' e dalle Associazioni sportive dilettantistiche,

predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i

requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di

riferimento.

Titolo III

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Art. 16

Fattori di rischio e contrasto

della violenza di genere nello sport

1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive

associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni

benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee

guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo

dell'attivita' sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori

e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di

ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione,

convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale. Le

linee guida vengono elaborate con validita' quadriennale sulla base

delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Societa'

sportive e delle persone tesserate.

2. Le Associazioni e le Societa' sportive dilettantistiche e le

Societa' sportive professionistiche devono predisporre e adottare

entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al

comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attivita' sportiva

nonche' codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione

a piu' Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate,

Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono

applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di

affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

3. Le Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche e societa'

sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al

comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate

dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate,

enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono

affiliate.

4. Le Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche e le

Societa' sportive professionistiche, gia' dotate di un modello

organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle

Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e

delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari

a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo

II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.

198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di

cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,

600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater,

609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline

sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni

benemerite, le Associazioni e le Societa' sportive dilettantistiche e

le Societa' sportive professionistiche possono costituirsi parte

civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi

di cui al comma 1.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,

convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e

delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica

amministrazione

Gelmini, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cartabia